



## L'USUFRUTTO LEGALE DEI GENITORI: NOVITÀ E COSTANTI DELL'ISTITUTO

VIRGILIO D'ANTONIO – GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE\*

SOMMARIO: 1. Genesi storica dell'istituto. – 2. L'art. 324 c.c. dopo la riforma del 1975. – 3. Usufrutto legale e “nuova potestà”. Dovere di contribuzione e art. 315 *bis* c.c. – 4. Riforma dello *status filiationis* ed ambito di applicabilità dell'usufrutto legale. art. 328 c.c. – 5. Art. 325 c.c. Usufrutto legale ed usufrutto ordinario. – 6. (segue) Art. 326 c.c. e indisponibilità. – 7. Beni esclusi dall'usufrutto legale.

1. Allorché si ponga mente al progressivo *iter* di riforma normativa che ha accompagnato l'evolversi sociale dei rapporti familiari, in quel delicato assetto relazionale sotteso, in qualsivoglia ordinamento, al diritto di famiglia, l'istituto dell'usufrutto legale dei genitori, nel contesto italiano, si distingue per una singolare peculiarità: la continuità.

Tale figura, infatti, è riuscita a superare, pressoché “indenno”, gli interventi del legislatore, pur numerosi in materia, succedutisi negli oltre ottant'anni di vigenza del codice civile, conservando, oltre che un'indiscussa importanza di carattere storico, un rilievo funzionale e tecnico-giuridico che incide ancora sulle dinamiche patrimoniali (e non solo) del nucleo familiare<sup>1</sup>.

Anche grazie agli sforzi profusi dalla dottrina, nel tempo, le disposizioni del codice civile sull'usufrutto legale sono, dunque, riuscite ad “adattarsi” all'evoluzione del concetto di famiglia e, soprattutto, al progressivo maturare delle dinamiche relazionali genitori-figli, dimostrando flessibilità e costante attualità dei contenuti.

---

\* Il presente scritto, pur unitariamente concepito dai due autori, deve essere così attribuito nelle sue singole parti: V. D'Antonio, par. 1-2 – G. Giannone Codiglione, par. 3-7.

<sup>1</sup> Per una esauriente trattazione della materia, si rimanda a F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, in *Il Codice civile. Commentario*, dir. da F.D. BUSNELLI, Milano, 2010; GIUS. M. RICCIO, *L'usufrutto legale dei genitori*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, dir. da G. AUTORINO STANZIONE, Torino, 2011, pp. 621 ss.; M. DOGLIOTTI – F. GALLO, *Genitori e figli: l'usufrutto legale*, in *Fam. e dir.*, 2007, 3, p. 309 ss.; M. GENNARO, voce «*Usufrutto legale dei genitori*», in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 579 ss.; A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. CIAN – G. OPPO – A. TRABUCCHI, Padova, 1992, IV, p. 383; G.F. BASINI, *L'usufrutto legale dei genitori*, in *Il diritto di famiglia*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, dir. da G. BONILINI – G. CATTANEO, Torino, 1997, p. 491 ss.; A. FINOCCHIARO – M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia, Commento sistematico alla legge 19-05-1975, n. 151*, Milano, 1984; L. BIGLIAZZI GERI, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, Milano, 1979; G. PUGLIESE, *Usufrutto. Uso e Abitazione*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da G. VASSALLI, Torino, 1954, p. 96 ss.



L'usufrutto legale dei genitori, allora, nella sua attuale formulazione, rappresenta per certi versi una "sintesi" o un ideale "ponte" tra la visione tradizionale e di stampo prettamente patrimonialista del codice del 1942 e quella innovatrice, riformista e solidaristica impressa alla materia dal legislatore italiano a partire dal 1975.

Mutuato dalla tradizione romanistica post-classica<sup>2</sup> – e così trasfuso nell'esperienza del *Code Civil* francese e del codice civile italiano del 1865<sup>3</sup> - l'originaria formulazione dell'art. 324 c.c. riconosceva al soggetto esercente la potestà genitoriale (nella fattispecie il padre) il diritto di godimento sui beni del figlio, obbligandolo al contempo a sostenere le "spese di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio" (così l'art. 325 del codice del 1942)<sup>4</sup>.

L'istituto, perciò, si qualificava immediatamente per la spiccata funzione "patrimonialistica": esso, operando esclusivamente nel rapporto soggettivo "bipartito" e "ristretto" esistente tra il genitore ed il solo figlio minore titolare di beni, assurgeva quasi a porsi quale sorta di "corrispettivo" in favore del padre gerente. In sostanza, il riconoscimento *ex lege* dell'usufrutto sui beni del figlio costituiva, nel disegno originario del codice del '42, quasi un sostegno ed un ristoro in favore del genitore per l'incombente dovere di mantenimento nascente dall'esercizio della *patria potestas*<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 2002, p. 251: "Il figlio è proprietario dei *bona materna, materni generis* e comunque *adventicia* ma l'amministrazione e il godimento spettano al suo *pater familias* (che non può alienarli). (...) Il *filius* avrebbe potuto amministrare e godere dei beni di cui si tratta – e dei quali era proprietario – solo una volta che si fosse estinta su di lui la *patria potestas*". Con un rilievo critico che, come vedremo nel prosieguo, ben si accosta anche alla fattispecie di usufrutto legale di cui agli artt. 324 – 329 c.c., l'A. eccepisce che "a designare queste facoltà del *pater* si parla nelle fonti di usufrutto; gli interpreti lo qualificarono usufrutto legale (il regime, oltre che per il modo di costituzione, era però anche per altri versi diverso da quello dell'usufrutto nel senso più proprio)". Vedi anche A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 1997, p. 569 ss.; A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1977, p. 255 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce «*Patria potestà (diritto romano)*», in *Enc. dir.*, Milano, XXXII, 1982, p. 242 ss., e C. SCHWARZENBERG, voce «*Patria potestà (diritto intermedio)*», *ibidem*, p. 249 ss.

<sup>3</sup> Per un'ampia ricostruzione delle vicende storiche che hanno accompagnato l'istituto dell'usufrutto legale si rimanda a F. RUSCELLO, *Origini ed evoluzione storica dell'usufrutto legale dei genitori*, in *Dir. fam.*, 2009, 3, p. 1329 ss. Vedi anche F. SANTORO PASSARELLI, *Il governo della famiglia*, in *Saggi di diritto civile*, I, Napoli, 1961, p. 400 ss.; G. PIEPOLI, *Individuo e gruppi sociali. Il gruppo familiare*, in N. LIPARI, *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, Bari, 1974, p. 173 ss.; F.D. BUSNELLI, *La tutela della vita familiare nel nuovo diritto di famiglia*, in *Studi Coviello*, Napoli, 1978, p. 39 ss.

<sup>4</sup> Vedi A. CICU, *Lo spirito del diritto familiare*, in *Scritti minori di Antonio Cicu*, I, 1, Milano, 1965, p. 131 ss., nonché F. DEGNI, *Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano*, Padova, 1943, p. 74 ss. Cfr. anche M. SESTA, *Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, 1, Milano, 1998, p. 811 ss.

<sup>5</sup> V.F. INVREA, *La patria potestà*, in *Foro it.*, 1935, IV, c. 203. Sia consentito anche il rinvio a V. D'ANTONIO, *La potestà dei genitori*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., II ed., vol. IV, p. 491 ss.



L'usufrutto legale, inoltre, era espressamente escluso nelle ipotesi di filiazione naturale (*ex art. 260, co. 1, c.c. del 1942*) e destinato a cessare in caso di passaggio a nuove nozze del genitore (secondo il disposto dell'art. 328 del codice del '42).

Eppure, come pure si vedrà *infra*, una circostanza che ha concorso ad assicurare la longevità dell'istituto, "guidandolo" nella sua parabola evolutiva, è rappresentata proprio dall'introduzione, nel codice del 1942, del disposto dell'art. 325 c.c. La norma, imponendo la sussistenza di un vincolo di destinazione strettamente collegato all'interesse di un soggetto diverso dal titolare (cioè quello del figlio), pone le basi perché l'usufrutto legale graviti progressivamente fuori dallo schema del diritto soggettivo<sup>6</sup> nella direzione dell'inquadramento come *officium* di diritto privato<sup>7</sup>, allacciando al contempo un indissolubile legame con l'istituto e, soprattutto, con le funzioni della potestà genitoriale.

Un dialogo che è, poi, proseguito nel corso degli ultimi decenni<sup>8</sup>, a seguito della riforma del 1975 ed, ancora oggi, della più recente riforma dello *status filiationis* (con la legge 10 dicembre 2012, n. 219).

2. Con l'intervento del 1975, la disciplina dell'usufrutto legale dei genitori ha subito alcune modifiche sostanziali, sia con riferimento all'impianto normativo, sia allorché posto in relazione con alcuni istituti "cardine" del diritto di famiglia divenuti oggetto della riforma stessa.

I primi due commi del "nuovo" art. 324 c.c., tutt'oggi vigente, recitano testualmente: «*I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli*».

Il legislatore estende prima di tutto la titolarità dell'usufrutto ad entrambi i genitori<sup>9</sup>, conseguenza necessaria e naturale dell'avvenuto riconoscimento di una posizione di parità ed uguaglianza in capo al padre e alla madre, soggetti "fulcro" del nucleo familiare (si veda, a questo proposito, l'art. 144 c.c.) e, pertanto, dell'affermazione di una potestà genitoriale

---

<sup>6</sup> Per la dottrina che qualifica l'usufrutto legale un "diritto reale di godimento su beni altrui" cfr. G. PUGLIESE, *Usufrutto. Uso e abitazione*, cit., p. 114; P. LOREFICE, *L'amministrazione dei beni degli incapaci*, Padova, 1996, p. 144.

<sup>7</sup> V. M. DOGLIOTTI – F. GALLO, *Genitori e figli: l'usufrutto legale*, cit., p. 311 ss.; A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., p. 385 ss.; A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. RESCIGNO, 4, Torino, 1982, p. 650 ss.; G.F. BASINI, *L'usufrutto legale dei genitori*, cit., p. 499 ss.

<sup>8</sup> Di questa opinione è F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 16 ss. Vedi anche M. SESTA, *Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare*, cit., p. 811 ss.

<sup>9</sup> A questo principio generale si affiancano le ipotesi regolamentate dall'art. 327 c.c., per cui «Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale». Tra queste, si possono brevemente ricordare: *a)* la privazione dell'amministrazione o del solo usufrutto legale *ex art. 334 c.c.*; *b)* la decadenza dalla potestà genitoriale; *c)* le ipotesi di cui all'art. 317 c.c. Per maggiori approfondimenti, si rimanda a F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 219 ss.



“congiunta” (come disposto dal secondo comma dell’art. 316 c.c.<sup>10</sup>) *in vece* della “classica” *patria potestas* di stampo romanistico.

L’ulteriore profilo di innovazione introdotto nel ’75 è strettamente connesso alla formulazione del secondo comma dell’art. 324 c.c. che, nell’“inglobare”, modificandola, la disposizione precedentemente ospitata dall’art. 325 del codice del 1942, dispone che i frutti percepiti vengano destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione «*dei figli*» anziché «*del figlio*».

In questo modo, attraverso una modifica minima da un punto di vista formale, si muta in termini sostanziali la natura dell’istituto in consonanza con il nuovo spirito animante il diritto di famiglia. L’originario rapporto patrimoniale “esclusivo” intercorrente tra il padre e il figlio-proprietario, proprio dell’usufrutto legale regolamentato dal codice del 1942, viene esteso – in un’ottica che “apre” le relazioni familiari ad una visione solidaristica ed egualitaria – in termini di titolarità ad entrambi i genitori e, soprattutto, in termini di finalità e scopo al mantenimento dell’intero nucleo familiare, contemplando la parità tra fratelli-proprietari e fratelli-non proprietari in rapporto al vincolo di destinazione dei frutti<sup>11</sup>.

Un’altra importante novità scaturita dalla riforma del 1975 riguarda, poi, la nuova formulazione dell’art. 328 c.c., che stabilisce non la “cessazione” (come prevedeva invece l’art. 328 codice del 1942), bensì la “conservazione” dell’usufrutto legale anche nel caso in cui il genitore passi a nuove nozze, con l’emergere di un obbligo – più circoscritto e di carattere meramente patrimoniale – di «*accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento*»<sup>12</sup>.

3. Il commento intorno al contenuto dell’art. 324 c.c., inoltre, ha rappresentato in seno alla dottrina un’occasione per riaccendere il mai sopito dibattito riguardante il legame intercorrente tra usufrutto legale e potestà dei genitori.

Secondo l’opinione più recente infatti, l’istituto dell’usufrutto legale avrebbe peculiarità e scopi completamente diversi rispetto alla potestà genitoriale: il primo, a seguito della nuova formulazione introdotta nel 1975, soddisferebbe i bisogni della famiglia intesa in “senso lato”, mentre la seconda sarebbe mirata all’esclusivo interesse del *figlio*<sup>13</sup>.

Conformemente a quanto affermato *a contrario* in primo luogo dalla dottrina più risalente, sarebbe preferibile sostenere l’opinione per cui l’usufrutto legale si porrebbe in un

---

<sup>10</sup> «La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori».

<sup>11</sup> «Ed è, con ogni probabilità, questa la disposizione che apre nuove prospettive all’istituto destinandolo a una funzione anche solidaristica familiare, quindi non più esclusiva nei confronti del figlio titolare dei diritti sui beni oggetto dell’usufrutto, ma della famiglia e di tutti i figli». Così F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 19.

<sup>12</sup> Sul punto si rimanda all’analisi e alle critiche espresse *infra*, *sub* par. 5

<sup>13</sup> A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., p. 384; ID., L’“usufrutto legale” come funzione familiare di godimento, in *Riv. dir. matr.*, 1965, 68, p. 65; G. F. BASINI, *L’usufrutto legale dei genitori*, cit, p. 500 ss.



rapporto di connessione e strumentalità rispetto alla potestà genitoriale<sup>14</sup>.

Esso è infatti un “ufficio”, di cui sono titolari *soltanto* i genitori che esercitano la potestà genitoriale<sup>15</sup>, strumentale all’adempimento di parte di quei doveri di “cura delle situazioni di natura patrimoniale delle quali il figlio minore è titolare”<sup>16</sup>, che rientrano comunque nel quadro più generale di solidarietà, unità e mutua collaborazione che è posto alla base del concetto “moderno” di famiglia<sup>17</sup>.

A rafforzare la tesi che vede potestà e usufrutto legale in un rapporto *genus – species* concorre inoltre il dettato dell’art. 315 c.c., come formulato dal legislatore del 1975 e, ancora più marcatamente alla luce dell’intervenuta modifica della stessa disposizione per mano della legge 219 del 2012, che ha fatto confluire il c.d. “dovere di contribuzione” del figlio nella più ampia previsione dell’art. 315 *bis* c.c.

L’art. 315 del codice post riforma del 1975 introduceva, affiancandolo al “dovere di rispetto” già contemplato nel codice del 1942, il dovere di contribuzione del figlio al mantenimento della propria famiglia “*finché convive con essa*”<sup>18</sup>.

Le disposizioni di cui *supra* hanno suscitato in dottrina pareri divergenti che possono

---

<sup>14</sup> Cfr. tra gli altri C. GRASSETTI, *Della patria potestà*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da M. D’AMELIO, I, *Personae e famiglia*, Firenze, 1940, p. 631; A. CICU, *La filiazione*, Torino, 1958, pp. 387, 394, 403; G. CASOLI, *L’usufrutto legale del genitore*, in *Rass. giur. umbra*, 1961, p. 334 ss. e, ancora più recentemente in senso conforme L. BIGLIAZZI GERI, *Usufrutto uso e abitazione*, cit. p. 79; A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori*, cit., p. 654; L. FERRI, *Della potestà dei genitori*, in *Comm. cod. civ. Scialoja – Branca*, a cura di F. GALGANO, II, Bologna – Roma, 1997, pp. 119 e 125; A. DE CUPIS, voce «Usufrutto (dir. vig.)», in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1117.

<sup>15</sup> « (...) l’usufrutto - non essendogli correlato il diritto di seguito - come si estingue per la perdita della potestà genitoriale o per il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio così deve estinguersi se costui perde la disponibilità del bene al quale esso (usufrutto) inerisce: questo, cioè, postula sia la persistenza della potestà genitoriale che la persistenza della disponibilità del bene, al quale esso inerisce, in capo al figlio». Così Cass., 28 febbraio 1998, n. 2257, in *Foro it.*, 1998, I, 1455.

<sup>16</sup> Così F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 26.

<sup>17</sup> V. M. DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l’autonomia del minore*, in *Tratt. Cicu – Messineo*, Milano, 2007, p. 405 e ancora F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 26, per cui «In realtà, sembra potersi convenire con chi inquadra l’usufrutto legale nell’ambito della potestà, giacché i poteri (e doveri) riconosciuti ai genitori attraverso l’usufrutto legale stesso costituiscono parte dei poteri di cura delle situazioni di natura patrimoniale delle quali il figlio minore è titolare».

<sup>18</sup> Sul tema v. G. BONAMINI, *Rappresentanza legale del minore e rapporti giuridici non aventi contenuto patrimoniale*, in *Fam. pers. succ.*, 2011; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, V, 2012; A. DE CUPIS, *Il dovere di rispetto dei figli verso i genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, II; A. FALZEA, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Rass. dir. civ.*, 1977; M. GIORGIANNI, *Della potestà dei genitori*, in *Comm. Cian – Oppo - Trabucchi*, Padova, 1992, IV; A.C. JEMOLO, *Intorno al rispetto dei figli verso i genitori*, in *Giur. it.*, 1981, I, 1; M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, in *Il codice civile. Commentario*, dir. da F.D. BUSNELLI, Milano, 2012, II; F. RUSCELLO, *Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a supernorme*, in *Fam. dir.*, 2011; P. STANZIONE, *Diritti fondamentali del minore e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 1980; ID., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975.



essere per semplicità sintetizzati in due differenti “correnti”.

Secondo una prima linea di pensiero, la nuova redazione dell’art. 315 c.c. e l’obbligo di contribuzione del figlio renderebbero residuale, per certi versi inutile, la sopravvivenza dell’istituto dell’usufrutto legale dei genitori, che verrebbe “assorbito” nel più ampio dovere di contribuzione del figlio al mantenimento della famiglia. Ci si troverebbe pertanto di fronte a due figure dai tratti simili e configgenti tra di loro<sup>19</sup>.

Altra e più condivisibile opinione invece ha affermato che l’art. 315 del codice del 1975 introduce una sorta di “dovere generale” in capo al figlio, che si estende temporalmente sino al momento in cui egli perda lo *status* di “figlio convivente” in un’accezione il più ampia possibile.

Gli articoli del codice civile sull’usufrutto legale invece, altro non rappresentano che delle specifiche disposizioni che investono il genitore esercente la patria potestà, attinenti alla gestione patrimoniale dei beni del solo figlio minorenni e modulate rispetto a degli scopi che rispecchiano una visione di tipo solidaristico della famiglia, per cui sarebbe chiaramente ammissibile la compatibilità con la più ampia e generale previsione dell’art. 315 codice civile 1975<sup>20</sup>.

L’usufrutto legale presenta dunque un profilo ibrido, che contempera da un lato delle esigenze di carattere meramente patrimoniale sottese ad un “particolare regime di amministrazione dei beni del figlio” - riconducibile per tali motivi alle disposizioni di cui all’art. 320 c.c. - e, dall’altro, quella spiccata logica di solidarietà che trova nel dovere di contribuzione del figlio uno degli istituti maggiormente significativi di cui è stata foriera la riforma del 1975.

Emerge così la peculiare doppia funzione “patrimonial-solidaristica” di un istituto che col tempo è riuscito ad “amalgamarsi” - arricchendosi di nuovi significati - al “nuovo diritto di famiglia”, divenendo un “particolare” strumento di attuazione (ma non l’unico<sup>21</sup>) delle istanze di gestione “sana” del patrimonio del minore (alla luce dell’art. 320 c.c.) nell’ottica di una “solida” comunione e collaborazione economica e morale all’interno del nucleo

---

<sup>19</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni*, Milano, 2001, p. 335 e ancora S. PATTI, *Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia*, in *Dir. fam. e pers.*, 1977, p. 1364. Altra dottrina indica, invece la difficile coesistenza dovuta ai diversi ambiti operativi dei due istituti, prima facie rispetto alla presunta applicabilità dell’obbligo di contribuzione solo ai figli maggiorenni. Così A. PINO, *Il diritto di famiglia*, Padova, 1984, p. 234.

<sup>20</sup> In *primis* si veda l’ampia e dettagliata analisi svolta, in questo senso da F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., pp. 27 - 44. L’Autore ribadisce «la pur sicura incidenza del primo (l’usufrutto legale) sulle modalità di concretizzazione del secondo». V. anche A. FINOCCHIARO - M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 1973.

<sup>21</sup> Si ricordi, a questo proposito, come l’usufrutto operi con riferimento alle sole “famiglie di sangue” o “di origine”, mentre l’obbligo di contribuzione filiale ex art. 315 codice civile del 1975 si applica a tutti i figli, purché conviventi. Per ulteriori analisi si rimanda ad esempio al commento dell’art. 328 c.c. (v. *infra*, par. 4).



familiare<sup>22</sup>.

A sostegno di questa tesi, si registrano ancora le significative – e da lungo tempo attese – modifiche apportate di recente dal legislatore con la c.d. riforma della filiazione.

Per ciò che attiene strettamente al rapporto tra dovere di contribuzione e usufrutto legale, si deve innanzitutto evidenziare l'introduzione della “nuova” e più ampia formulazione dell'art. 315 *bis* c.c.

Il contenuto del “vecchio” art. 315 c.c. è stato infatti “trasferito” al quarto comma del “nuovo” art. 315 *bis* c.c. e, soprattutto “bilanciato” con la previsione di tre nuovi commi che anticipano il contenuto attinente al dovere di contribuzione del figlio, affiancandolo con disposizioni dedicate interamente ai diritti del figlio, le quali a loro volta “scalzano”, modificandolo sotto il profilo sostanziale, l'art. 147 c.c. (“Doveri verso i figli”).

Ci si troverebbe pertanto dinanzi ad una vera e propria disposizione omnicomprensiva, una clausola generale (rubricata appunto sotto la dicitura “Diritti e doveri del figlio”), che racchiude al suo interno i profili di tutela (dal lato attivo) e di condotta e contribuzione (dal lato passivo) che regolamentano il rapporto tra figlio e genitore, spiccando quale nuova clausola di riferimento per l'intera disciplina della potestà genitoriale.

Con la previsione di un rinnovato e compatto disposto normativo, che contempla i “diritti del figlio” (e non i doveri del genitore) con riferimento al mantenimento, all'educazione, all'istruzione all'assistenza morale, al rispetto delle proprie capacità, inclinazioni e aspirazioni, ma che apre altresì, nei commi seguenti nuove “frontiere” (il diritto “di stare in famiglia”, di godere dei rapporti significativi e preziosi con i parenti e, ancora per il minore di anni dodici capace di discernimento il diritto di “essere ascoltato” nei processi che lo riguardano), si è voluto riservare all'art. 315 *bis* un ruolo centrale e funzionale rispetto all'istituto della potestà genitoriale.

Tale intervento si inquadra inoltre nel rinnovato impianto normativo del titolo IX del libro primo, “ribattezzato”, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, l. n. 219/2012, sotto la dicitura “Della potestà dei genitori e dei diritti e dei doveri dei figli” *in vece* della precedente “Della potestà dei genitori”.

Il contenuto del “vecchio” articolo 315 c.c. pertanto, nella sua rinnovata “veste” rappresentata dall'art. 315 *bis* c.c., in cui il dovere morale di rispetto e quello patrimonial-solidaristico di contribuzione del figlio sono stati “bilanciati” con il diritto del figlio ad

---

<sup>22</sup> «Esso, infatti, dal lato dei figli, si specifica come una delle modalità attraverso le quali si può adempiere il dovere di contribuzione previsto dall'art. 315 c.c., assumendo una funzione analoga a quel dovere e innestandosi, pertanto, nella logica solidaristica della famiglia; dal lato dei genitori, invece si manifesta come una delle espressioni dei rapporti patrimoniali genitori-figli, nei limiti entro i quali ai genitori è dato il compito, loro riconosciuto in virtù dello stato di incapacità dei figli, di rappresentare i figli in “tutti gli atti civili” e di amministrarne i beni (art. 320 c.c.) destinandone i frutti, ora in qualità di usufruttuari di quegli stessi beni, ai bisogni di mantenimento della famiglia». Così F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p. 30 e ivi ampia nota bibliografica a sostegno.



essere mantenuto, istruito e assistito moralmente, svela una costruzione per certi versi “speculare” rispetto alla formulazione dell’art. 324 c.c., in cui al mantenimento della famiglia si affianca l’altro, fondamentale, indirizzo sotteso all’*officium* dell’usufrutto legale dei genitori, rappresentato dall’istruzione e l’educazione dei figli<sup>23</sup>.

A ben vedere quindi il confluire del dovere di contribuzione ex art. 315 c.c. del 1975 all’interno di una più ampia previsione normativa altro non fa che rinsaldare il dialogo tra potestà genitoriale e usufrutto legale e, ancora, di quest’ultimo con i doveri di amministrazione dei beni del minore, inquadrati sempre nella “cornice” di collaborazione e mutua assistenza familiare<sup>24</sup>.

4. Un’altra importante modifica *in meius* - in termini di funzionalità dell’istituto - giunta con la l. 219/2012, si collega all’estendibilità della disciplina dell’usufrutto legale dei genitori al c.d. genitore naturale, invero già contemplata dal legislatore italiano con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e con l’introduzione degli artt. 261 e 277 del codice civile<sup>25</sup>.

La “tendenziale” equiparazione tra genitori legittimi e naturali attuata a partire dal 1975, aveva però mantenuto nel corso degli anni ostacoli interpretativi e pregiudizi concettuali che impedivano un’applicazione oggettiva ed uniforme della normativa sull’usufrutto legale alle ipotesi di filiazione naturale<sup>26</sup>.

Posto il nuovo art. 315 c.c., per cui «*tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*», letto in combinato disposto con l’altrettanto rinnovata previsione dell’art. 74 c.c., che estende il vincolo di parentela anche a quei nuclei familiari che non hanno trovato la loro genesi

---

<sup>23</sup> Si veda, a questo proposito, la nota 14.

<sup>24</sup> «In questi termini, sembra confermarsi l’idea di un usufrutto legale previsto nell’ambito dei poteri di amministrazione riconosciuti ai genitori, in quanto esercenti la potestà, per la cura del patrimonio del figlio, Tutto ciò – tenuto anche in considerazione che il patrimonio del figlio deve essere amministrato in una logica che tenga conto anche degli interessi della famiglia – (...)». Così F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 41.

<sup>25</sup> Dal regime di usufrutto legale sono esclusi i beni del minore adottato in casi particolari, in conformità al disposto dell’art. 48, comma 3, l. 4 maggio 1983, n. 184, per cui «se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato stesso, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investire l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382 del codice civile». Questa disposizione troverebbe altresì conferma alla luce della intervenuta riforma dello *status filiationis*. Infatti, in ossequio ad un’interpretazione in chiave “estensiva” del “nuovo” art. 74 c.c., il principio che esclude il vincolo di parentela per le persone maggiori d’età andrebbe applicato anche agli adottati “speciali” ex art. 44, l. 184/1983. V. M. SESTA, *L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, p. 235 ss.

<sup>26</sup> Una puntuale analisi è svolta da A. FINOCCHIARO - M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 2158 ss. e, ancora, da F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 51 ss.



nell'istituto del matrimonio e, pertanto riconfronti dei figli naturali ed adottivi (con l'esclusione delle adozioni di maggiorenne<sup>27</sup>), si è finalmente affermata la sussistenza di un unico *status* di figlio, che comporta l'insorgere di un vincolo di parentela tra il figlio stesso e «*le persone che discendono da uno stesso stipite*», consolidando la posizione giuridica dell'ormai ampia e multiforme categoria delle «altre» famiglie (rispetto a quelle fondate sul matrimonio)<sup>28</sup>.

Alla luce di quanto affermato, il riferimento al dovere di contribuzione al mantenimento della famiglia che si rinviene nella disposizione sui «diritti e doveri del figlio» di cui all'art. 315 *bis* c.c., andrebbe a pieno titolo estesa anche alla famiglie "naturali", o meglio non fondate sul matrimonio.

Allo stesso modo il secondo comma dell'art. 324 c.c., che vincola la destinazione dei frutti dei beni del figlio proprietario al «*mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli*» e, più in generale, l'intera disciplina dell'usufrutto legale, va applicata nei confronti di *tutti* i genitori esercenti la patria potestà, siano essi sposati, «conviventi» e non<sup>29</sup>.

Da ciò discende che i frutti dovranno essere destinati al mantenimento della *famiglia* – anche se essa è formata dal solo genitore che ha riconosciuto il figlio (c.d. famiglia mononucleare fondata sul rapporto genitoriale<sup>30</sup>) – e, ancora, all'istruzione e all'educazione dei *figli* – siano essi i fratelli del figlio-proprietario nati dai medesimi genitori o, diversamente, fratelli unilaterali<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> A questo proposito si rimanda *supra*, alla nota 21.

<sup>28</sup> In questo senso la stessa Carte dei diritti fondamentali dell'unione europea (c.d. Carta di Nizza), all'art. 9, pare discernere «il diritto di sposarsi» da quello, più ampio di «costituire una famiglia»: «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

<sup>29</sup> Sul tema si rimanda a G. AUTORINO STANZIONE, *La famiglia "non fondata sul matrimonio"*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Rescigno*, vol. II, Milano, 1988, p. 847 ss.; G. AUTORINO STANZIONE - P. STANZIONE, *Unioni di fatto e patti civili di solidarietà. Prospettive de iure condendo*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, cit., 2007, p. 1 ss.; V. ZAMBRANO, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., vol. I, p. 217 ss. e, ancora, V. SCALISI, «Famiglia» e «Famiglie» in Europa, Atti del Convegno «Persona e comunità familiare (1982 - 2012)» organizzato dall'Università degli studi di Salerno il 28 e 29 Settembre 2012, in *Comp. dir. civ.*, ([www.comparazionediritto.civile.it](http://www.comparazionediritto.civile.it)), 2012, a cura di P. STANZIONE.

<sup>30</sup> Così F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Rapporti personali*, in *Il codice civile. Commentario*, dir. da F.D. BUSNELLI, Milano, 2006, p. 263 ss.

<sup>31</sup> A tal proposito correttamente afferma alcuna dottrina che «non si può peraltro affermare che, nella specie, famiglia non vi sia, e che dunque i frutti debbano essere utilizzati ad esclusivo vantaggio del figlio proprietario: sicuramente il genitore, o i genitori, se entrambi hanno riconosciuto il figlio (e non è indispensabile la convivenza tra essi se (...) rileva ai fini dell'usufrutto il mero rapporto di parentela, che sicuramente sussiste tra il figlio ed entrambi i genitori) ma pure – è da ritenersi – i fratelli del minore



L'unico limite applicativo che mantiene ancora viva una evidente discriminazione - che invero riguarda allo stesso modo sia la posizione dei figli "nati dal matrimonio" che quella dei figli "nati fuori dal matrimonio" - è rappresentata dall'art. 328 c.c. Si è prospettata pertanto un'equiparazione tra l'ipotesi di genitore che passa a "nuove nozze" a quella in cui il genitore naturale abbia una sua famiglia "legittima"<sup>32</sup>.

Infatti, anche nelle ipotesi in cui il genitore "naturale" contragga matrimonio con altra persona, fondando una famiglia "legittima" nel quale il figlio è inserito, andrebbe applicata la "restrizione" di cui all'art. citato, che comporta l'obbligo di accantonare in favore del figlio proprietario soltanto quanto risulti eccedente alle spese per il mantenimento, per l'istruzione e l'educazione.

I motivi della "sopravvivenza" di una discriminante - oltre che "anacronistica" - previsione come quella rappresentata dall'art. 328 c.c. sono ascrivibili senza dubbio allo stretto legame sussistente tra l'istituto in esame e l'esercizio della potestà genitoriale.

Già da tempo la dottrina ha espresso forti dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, ad esempio con riferimento all'incidenza della stessa sulla figura del c.d. "terzo genitore"<sup>33</sup> nella disciplina del c.d. affidato condiviso (nata dall'emanazione della l. 8 febbraio 2006 n. 54), per cui nel caso di specie ci si troverebbe di fronte ad una "famiglia in crisi d'identità" «nella quale, stando al dato testuale del disposto normativo, non esisterebbe una solidarietà familiare identica a quella presente nella famiglia di origine, né sarebbe configurabile, se non unilateralmente, la stessa collaborazione nell'interesse della famiglia»<sup>34</sup>.

Posto l'avvenuto "crollo" del "muro" - concettuale e normativo - esistente tra filiazione legittima e filiazione naturale (per cui finalmente "ogni figlio è figlio senza ulteriori qualifiche"<sup>35</sup>) con la conseguente (e necessaria) abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del codice civile e, ancora la evidente - seppur indiretta e non espressa - importanza riconosciuta all'istituto familiare inteso in senso lato ed omnicomprensivo (e non esclusivamente con riguardo alla famiglia fondata sul matrimonio), la funzione e la validità dell'art. 328 c.c. necessitano di una rilettura *pro futuro*.

---

proprietario (ancorchè unilaterali) ne traggono vantaggio, in una prospettiva di solidarietà familiare». Così M. DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2007, p. 427.

<sup>32</sup> V. per tutti A. FINOCCHIARO - M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 2159 s.

<sup>33</sup> Sul tema si rimanda a M.G. STANZIONE, *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*, Torino, 2010.

<sup>34</sup> Così F. RUSCELLO, *Potestà dei genitori versus responsibility*, Atti del Convegno "Persona e comunità familiare (1982 - 2012)", in *Comp. dir. civ.*, ([www.comparazionediritto civile.it](http://www.comparazionediritto civile.it)), a cura di P. STANZIONE, 2012, p. 2, nota 3. Sulla tematica attinente al modello di "affido condiviso" introdotto dalla l. 8 febbraio 2006 e all'esercizio dell'usufrutto legale v. ID., *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 62 ss.

<sup>35</sup> Così, testualmente, G. AUTORINO STANZIONE, *Presentazione*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., p. XXXV.



La posizione di “isolamento patrimoniale” del figlio-proprietario rispetto alle ipotesi di fondazione di una “nuova famiglia” da parte del genitore sancita dall’art. 328 c.c., appare infatti destinata a ricoprire un ruolo sempre più marginale, attesa la centralità del nuovo art. 315 *bis* c.c., inquadrato quale clausola generale di diritti e doveri di “ogni figlio” la cui applicabilità *in primis* trascende dalla minore età e appare a ben donde estendibile - in ossequio ai principi di solidarietà e non discriminazione - a tutti i rapporti tra genitori e figlio, alla condizione che quest’ultimo conviva e sia inserito all’interno di una famiglia, a prescindere di quale assetto e “forma” essa abbia.

5. Un’ultima questione - di carattere prettamente dottrinale - attiene alla collocazione sistematica dell’istituto dell’usufrutto legale dei genitori all’interno della disciplina dell’usufrutto ordinario<sup>36</sup>: secondo il disposto dell’art. 325 c.c. infatti, «gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dell’usufruttuario».

Partendo da questo assunto centrale, alcuni autori sostengono l’accorpabilità dell’usufrutto legale – inquadrato come diritto soggettivo - all’usufrutto ordinario<sup>37</sup>; altri, invece sottolineano l’estrema diversità delle situazioni giuridiche sottese nell’una e nell’altra ipotesi<sup>38</sup>.

Trascendendo dai meri esercizi classificatori, ciò che appare interessante constatare sono *in primis* le numerose differenze sussistenti tra le due fattispecie, da ascrivere principalmente all’ambito in cui l’usufrutto legale opera (la famiglia) e agli inscindibili rapporti che esso intrattiene con l’istituto della potestà e, ancor più nello specifico, con il potere-dovere di amministrazione dei beni del figlio.

In secondo luogo, però, bisogna interpretare l’art. 325 c.c. nel senso che possono considerarsi applicabili all’istituto in oggetto alcune (invero poche) norme dell’usufrutto ordinario, ovvero quelle repute conformi alla natura dell’istituto e alle funzioni e agli obiettivi che lo stesso svolge e a cui è deputato.

---

<sup>36</sup> Sull’usufrutto ordinario si rimanda A. PLAIA, voce «Usufrutto, uso e abitazione», in *Dig. disc. priv.*, 1999; G. PUGLIESE, *Usufrutto uso e abitazione*, cit.; F. DE MARTINO, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1978; L. BIGLIAZZI GERI, *Usufrutto uso e abitazione*, cit.; M. COMPORI, *Diritti reali in generale*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, Milano, 2° ed., 2011; P. RESCIGNO, voce «Proprietà (dir. priv.)», in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1988, p. 254; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Bologna, 1990; L. BIGLIAZZI GERI, *Dell’usufrutto*, in *Comm. c.c. Cendon*, Torino, 1991, p. 303; A. DE CUPIS, *Usufrutto*, cit., p. 1111.

<sup>37</sup> In senso conforme C. GRASSETTI, *Della patria potestà*, in *Comm. D’Amelio*, Firenze, 1940, p. 630 s.; G. PUGLIESE, *Usufrutto, uso e abitazione*, cit., p. 111 ss.; G. DE CRISTOFARO, *L’usufrutto legale*, in *Tratt. fam. Zatti*, II, Milano, 2002, p. 1456 ss.

<sup>38</sup> G. LISELLA, *Usufrutto legale e contribuzione filiale al mantenimento della famiglia*, Napoli, 2003, p. 61 s.; M. SESTA, *La filiazione*, in *Tratt. Bessone*, IV, Torino, 2011, p. 146; F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 154 ss.



Partendo dall'analisi delle principali differenze, l'aspetto forse più evidente attiene alle modalità di costituzione.

L'usufrutto legale nasce non per volontà dell'uomo (o per usucapione), come nell'usufrutto ordinario (cfr. l'art. 978 c.c.), ma soltanto al realizzarsi di due condizioni, strettamente connesse l'una con l'altra e previste *ex lege*: l'esercizio della potestà genitoriale da cui automaticamente nasce l'usufrutto legale e, ancora, lo *status* di figlio-proprietario, ovvero l'appartenenza dei beni al figlio.

Da questa prima, macroscopica, divergenza di tipo soggettivo e costitutivo del rapporto, discende una ricca serie di conseguenze che allontana ancor di più la presunta "assimilabilità" in favore di una più concreta autonomia settoriale e funzionale dei due istituti.

Gli altri elementi di distinzione, in sintesi sono: *a) l'inscindibilità* dell'usufrutto legale dalla proprietà dei beni, per cui una volta alienati i genitori non conserverebbero l'esercizio dell'usufrutto, che a sua volta residuerebbe solo sul ricavato dell'alienazione; *b) la conseguente perdita del c.d. diritto di seguito*; *c) la mancanza del diritto al possesso*, poiché i poteri posti in capo ai genitori sono strumentali e vincolati all'amministrazione in nome del figlio stesso; *d) il potere di modificare la destinazione economica del bene*, ma sempre nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 320 c.c.<sup>39</sup>; *e) in quanto amministratori* inoltre, i genitori non hanno diritto all'*indennità per i miglioramenti* della cosa (prevista per l'usufrutto ord. ex artt. 985 – 986 c.c.)<sup>40</sup>; *f) l'inacquistabilità* della proprietà di cose consumabili e deteriorabili (artt. 995 – 996 c.c.)<sup>41</sup>.

Quanto alle cause di estinzione, l'usufrutto legale cessa di produrre i suoi effetti a seguito dell'alienazione dei beni del figlio<sup>42</sup>, al raggiungimento della maggiore età<sup>43</sup> (o alla sua

---

<sup>39</sup> F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 152.

<sup>40</sup> I genitori infatti avrebbero l'obbligo di provvedere ai miglioramenti necessari per rendere meglio conservabile ed utilizzabile il bene.

<sup>41</sup> Quanto all'utilizzabilità delle cose consumabili e a quelle deteriorabili alcuna dottrina discerne tra "cose consumabili/deteriorabili fruttifere" e "non fruttifere", per cui nel primo caso, i frutti potrebbero essere destinabili ad appagamento dei bisogni familiari a titolo di usufrutto legale, o ancora, per le cose deteriorabili, il potere di utilizzo nelle finalità dell'art. 324 c.c. o, talvolta, il dovere di alienarle. Così F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 184 s.

<sup>42</sup> In giurisprudenza è stata affermata anche l'estinzione dell'usufrutto legale come conseguenza dell'acquisizione di un bene del minore al fallimento dello stesso. V. Cass., 28 febbraio 1998, n. 2257, cit. A tal proposito si rimanda al commento di A. CECCHERINI, *Usufrutto legale dei genitori sui beni del minore fallito*, in *Fall.*, 1999, 2, p. 161 ss.

<sup>43</sup> L'art. 329 c.c. regola nello specifico l'ipotesi di cessazione dell'usufrutto legale in caso di compimento della maggiore età da parte del figlio, per cui «se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda». Tale



morte) e, ancora si è ritenuto applicabile in via analogica l'art. 334 c.c., per cui i genitori che omettano di destinare i frutti nell'interesse familiare sarebbero sanzionabili con la privazione dell'usufrutto<sup>44</sup>.

Delle cause di estinzione proprie dell'usufrutto ordinario sarebbe invece applicabile la sola ipotesi di totale perimento della cosa di cui all'art. 1014 c.c., ma non l'estinzione per prescrizione, confusione, non uso, rinuncia totale o parziale (sul tema si rimanda al generale principio di *indisponibilità dell'usufrutto legale* di cui si discorrerà più ampiamente *infra, sub par. 6*).

Al venir meno dell'usufrutto legale inoltre il genitore, non avendo un diritto autonomo sul bene, non dovrà restituire le cose su cui esercitava la propria facoltà di godimento<sup>45</sup>, contrariamente a quanto prescritto per l'usufrutto ordinario dall'art. 1001 c.c., né ancora dovrà fornire idonea garanzia.

Non pacifica, nel silenzio del legislatore, è l'applicabilità dell'obbligo di rendere il conto della propria gestione<sup>46</sup>.

Sotto il profilo delle "analogie" invece - secondo opinione maggioritaria - il genitore nel godere della cosa, dovrà attenersi ai parametri richiamati dall'art. 1001, secondo comma c.c., utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia: stante il singolare gioco di parole, proprio nel caso del genitore usufruttuario legale tale standard di riferimento non sarebbe invero sufficiente, alla luce delle specifiche finalità a cui l'istituto è deputato<sup>47</sup>.

Si ritengono inoltre compatibili all'usufrutto legale le disposizioni di cui agli artt. 1008, 1010 e 1013 c.c., poiché i genitori esercenti la potestà, in qualità di amministratori, saranno

---

ipotesi, anche alla luce dell'art. 315 *bis* c.c., appare residuale e di difficile applicazione. Sulle specifiche eventualità applicative si rimanda a F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., pp. 254 – 258.

<sup>44</sup> Secondo alcuna dottrina sarebbe altresì estendibile alla fattispecie in oggetto la prescrizione di cui all'art. 1015 c.c. che sanziona con la cessazione dell'usufrutto ordinario l'abuso del proprio diritto da parte dell'usufruttuario in seguito ad alienazione, deterioramento o perimento del bene. In senso conforma M. DOGLIOTTI – F. GALLO, *Genitori e figli: l'usufrutto legale*, cit., *contra* M. GENNARO, *Usufrutto legale dei genitori* (voce), cit.; A.C. PELOSI, voce «*Potestà dei genitori*», I agg., in *Dig. disc. priv.*, 2012.

<sup>45</sup> Di opinione contraria M. DOGLIOTTI – F. GALLO, *Genitori e figli: l'usufrutto legale*, cit.: “A tale momento, sorge per il genitore l'obbligo di restituire il bene al figlio, ormai divenuto maggiorenne, ovvero al terzo che l'abbia acquistato (e in tal caso, non essendo più il bene di proprietà del minore, l'usufrutto legale sarà comunque cessato)”.

<sup>46</sup> M. DOGLIOTTI – F. GALLO, *Genitori e figli: l'usufrutto legale*, cit., *contra* A. FINOCCHIARO - M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 2159 s. V. anche M. GENNARO, *Usufrutto legale dei genitori* (voce), cit. per cui “il rendiconto è infatti l'unico strumento offerto al genitore per dimostrare di avere bene amministrato e l'obbligo di redigerlo sorge con il passaggio a nuove nozze del genitore, che determina il mutamento di destinazione dei frutti”.

<sup>47</sup> Il condivisibile rilievo è sollevato da F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p. 174 e ivi ampia bibliografia a sostegno.



obbligati a custodire, amministrare e mantenere il bene del minore, provvedendo ad effettuare le riparazioni - siano esse ordinarie che straordinarie - e, inoltre, a corrispondere tutti i tributi.

Al soddisfacimento di detti oneri il genitore – prima che per i bisogni della famiglia - potrà destinare i frutti dei beni del figlio, fatta salva la possibilità di risponderne con sostanze proprie.

Infine, un'ultima – seppur lieve - "somiglianza" tra le due discipline attiene all'obbligo/onere di redigere l'inventario, che però nel caso di usufrutto legale discenderebbe direttamente dall'esercizio della potestà genitoriale (e dell'amministrazione dei beni del figlio<sup>48</sup>) e non, come nel caso dell'usufrutto ordinario, dall'applicazione del secondo comma dell'art. 1002 c.c.

6. Un altro principio che svolge un ruolo fondamentale nella disciplina dell'usufrutto legale dei genitori - differenziandolo ancora più marcatamente dall'usufrutto ordinario - è quello di *indisponibilità* dell'usufrutto legale, affermato dall'art. 326 c.c. e strettamente connesso alle funzioni svolte dall'istituto familiare e, più specificamente, alle finalità indicate dal secondo comma dell'art. 324 c.c.

Secondo il primo comma dell'art. 326 c.c. «*l'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori*».

L'indisponibilità opera sull'intero contenuto dell'usufrutto legale: in via residuale i beni potrebbe essere oggetto soltanto di pegno e l'ipoteca, in quanto atti di disposizione riconducibili nell'alveo degli poteri di amministrazione dei beni del figlio ex art. 320 c.c., ma alla sola condizione che tali atti risultino strumentali alla realizzazione degli interessi del figlio, poiché necessari e di evidente utilità. Nel caso di specie tali vincoli graverebbero sulla proprietà del bene e non sull'usufrutto o la nuda proprietà<sup>49</sup>.

Seguendo lo stesso ragionamento, sarebbero altresì da ritenersi ammissibili gli atti di disposizione sui frutti, seppur ristretti ad un ambito limitato, in ossequio alla “funzione di scopo” dell'usufrutto legale.

L'altra diretta conseguenza che discende dall'applicazione del primo e del secondo comma dell'art. 326 c.c., è l'*inespropriabilità* dell'usufrutto legale e, ancora, la *parziale inespropriabilità* dei frutti dei beni del figlio.

Quanto al primo profilo, l'inespropriabilità riguarda il solo usufrutto legale e non i singoli beni di proprietà del figlio: l'esecuzione sui beni, pertanto sarebbe ammessa solo in favore dei creditori del figlio e per i debiti contratti dai genitori quali suoi legali

---

<sup>48</sup> In questo senso F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p.182 A. PLAIA, *Usufrutto, uso e abitazione*, cit., *contra* M. SESTA, *La filiazione*, cit., p. 107. M. DOGLIOTTI – F. GALLO, *Genitori e figli: l'usufrutto legale*, cit.,

<sup>49</sup> F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p.198.



rappresentanti<sup>50</sup>.

Il secondo comma dell'art. 326 c.c., invece, afferma che «l'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

Rispetto a quanto detto sull'inespropriabilità dell'usufrutto legale "in sé" di cui al primo comma, con riguardo ai frutti dei beni del figlio il legislatore opera invece una precisa distinzione, per cui l'unica posizione soggettiva legittimata a rivalersi sui frutti sarebbe quella del creditore dei genitori, nell'ipotesi esclusiva di debiti contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, ovvero al mantenimento della stessa<sup>51</sup>.

Alla luce delle numerose differenze esposte nei precedenti paragrafi, pare in definitiva più opportuno propendere verso un'interpretazione in chiave "funzionale", per cui non si potrebbe in alcun modo affermare una influenza netta delle regole dell'usufrutto ordinario sulle norme dell'usufrutto legale.

Non si rintraccia infatti una preminenza tale che permetta di affermare l'assimilabilità dei due istituti, ma solo una mera compatibilità di carattere residuale - basata sull'assonanza terminologica e, volendo, con riferimento all'ampio concetto di "funzione di godimento su un bene altrui" - che però non incide in maniera decisiva sulle precipe funzioni sottese all'istituto dell'usufrutto legale, modulate rispetto ad un differente campo di applicazione (i diritti familiari da un lato, i diritti privati dall'altro)<sup>52</sup>.

7. L'ambito di applicazione dell'usufrutto legale si estende, in via generale, a tutti i beni di proprietà del figlio minore.

Il terzo comma dell'art. 324 c.c. restringe sensibilmente tale presunzione generale, affermando anche una specifica distinzione rispetto all'ultimo comma dell'art. 315 *bis* c.c.: quest'ultimo infatti si applica alla più ampia categoria delle sostanze e del reddito del figlio.

Anche sotto questo profilo emergerebbe pertanto una evidente partizione di tipo "funzionale" tra l'ambito applicativo dell'art. 315 *bis* c.c. e la fattispecie "speciale" di cui all'art. 324 c.c.

---

<sup>50</sup> F. RUSCELLO, *ivi*, p. 200; A. FINOCCHIARO - M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 2169.

<sup>51</sup> Sulla sostanziale equivalenza del concetto di "bisogni della famiglia" a quello di "mantenimento" di cui all'art. 324 c.c. v. F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p. 207, il quale indica l'"indirizzo della vita familiare" quale parametro di riferimento cui rapportarsi per equilibrare le posizioni fra interessi dei creditori ed interessi familiari, al fine di scongiurare il profilarsi di fenomeni di "aggressione" di tutti i creditori sui frutti dei beni del figlio minore. Si veda a questo proposito P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 981.

<sup>52</sup> V. A. CICU, *La filiazione*, cit., p. 389 e ancora F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p. 160: «In realtà, esclusa la terminologia usata dal legislatore, ben poco accomuna l'usufrutto legale al comune usufrutto».



Quanto al contenuto del terzo comma dell'art. 324 c.c., Sono espressamente esclusi dall'usufrutto legale:

a) *i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro* di cui al punto n. 1. Il fondamento di questa prima ipotesi deve rintracciarsi nella valorizzazione che il legislatore ha voluto concedere all'impegno e al sacrificio profuso dal figlio minore rispetto all'esercizio di una professione, da cui discenderebbe l'esclusione non solo dei beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro, ma anche dei proventi stessi<sup>53</sup>.

b) *I beni lasciati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione.* Anche in questo caso la posizione tutelata è quella del figlio-lavoratore, con riferimento ai beni strumentali all'esercizio di una professione. Il punto n. 2 svela un fitto legame con il contenuto dell'art. 315 *bis* c.c., ove si prevede il diritto del figlio ad «essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni».

Non è pacifico in dottrina quale destino sia riservato ai beni una volta che sia venuto meno lo scopo che limita il "vincolo" dell'usufrutto legale: se da un lato alcuni ipotizzano una conseguente reinclusione degli stessi all'interno dell'usufrutto legale<sup>54</sup>, soprattutto in ipotesi c.d. "a termine" – ovvero in cui il lascito o la donazione sia vincolato ad uno specifico indirizzo -, altri invece, appellandosi ad un'interpretazione "ampia" del disposto di cui al punto n. 2, estendono l'applicabilità di tale vincolo non solo alla fase iniziale e "preparatoria" ma anche a quella successiva di prosecuzione ed esercizio dell'attività professionale<sup>55</sup>.

c) *I beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto.*

In questo caso "eccezionale" si dispone una parziale deroga all'istituto della potestà genitoriale, favorendo quegli atti di liberalità nei confronti del minore che non vogliano dall'altra parte "avvantaggiare" in qualche modo i genitori usufruttuari. Tale condizione non

---

<sup>53</sup> V. F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p. 102; A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., p. 387 s.; A. FINOCCHIARO - M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 2161; P. VERCELLONE, *La filiazione legittima, naturale, adottiva e la procreazione artificiale*, in *Tratt. Vassalli*, III, 2, Torino, 1987, p. 450; A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, cit., p. 588; L. FERRI, *Della potestà dei genitori*, p. 129; G.F. BASINI, *L'usufrutto legale dei genitori*, cit., p. 508.

<sup>54</sup> A. CICU, *La filiazione*, cit. p. 400 s.

<sup>55</sup> Cfr. A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, cit., p. 589; M. SESTA, in *Il diritto di famiglia*, a cura di M. Sesta - M. Dogliotti, in *Tratt. Bessone*, IV, Torino, 1999, p. 297. Nell'ipotesi in cui l'avviamento ad un'arte, ad una carriera o una professione assuma i tratti di un *modus* valido (ad es. qualora sia un terzo a donare i beni strumentali al minore), in caso di inadempimento, ovvero il mancato avviamento alla carriera indicata nella disposizione, si potrà domandare la risoluzione ex art. 793 c.c. Così GIUS. M. RICCIO, *L'usufrutto legale dei genitori*, cit., p. 626.



è applicabile ai beni oggetti di successione legittima ed è valida solo nei casi in cui sia espressamente specificata.

*d) I beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà.*

Quest'ultima ipotesi appare di difficile lettura e interpretazione, anche alla luce del combinato disposto di cui al n. 4 con l'art. 315 *bis* o, ancora con l'art. 320 c.c. Evidenti difficoltà ha incontrato la dottrina anche nel tentativo di trovare una giustificazione logica e sistematica a tale previsione. Sia che venga inquadrata come una disposizione di carattere "sanzionatorio" nei confronti del genitore che ha rifiutato il lascito<sup>56</sup>, sia come una forma di rinuncia tacita dell'usufrutto legale<sup>57</sup>, o ancora come una norma legata ad una "mera ragione di opportunità"<sup>58</sup>, la condizione di esclusione dell'usufrutto legale qui analizzata palesa evidenti limiti di validità, per cui alcuna attenta dottrina ha sollevato giustamente attorno ad essa dubbi di legittimità costituzionale, quantomeno attinenti al profilo della "ragionevolezza"<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> A. CICU, *La filiazione*, cit. p. 402.

<sup>57</sup> F.S. BIANCHI, *Corso di diritto civile italiano*, Torino, 1922, p. 703.

<sup>58</sup> A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., p. 362.

<sup>59</sup> F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p. 129.